

Roma, 10 settembre 2013

Prot. n. 11.280

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.11 - 2013

Oggetto: Responsabilità solidale dell'appaltatore e del committente (Legge n.98 del 9 agosto 2013)

Si fa seguito alle Circolari n. 13 del 7 novembre 2012, prot. 11.534 e n. 8-2013 del 4 marzo 2013, prot.11.1022, elaborate dall'Ufficio Studi Tributarî di questa FIGC, in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore nei contratti di appalto e subappalto, per fornire ulteriori chiarimenti in seguito all'emanazione della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del cd. "decreto del fare" – D.L. n.69/2013 – che ha introdotto alcune novità e modifiche alla disciplina in argomento.

In sintesi, è stata abolita la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA, tra committente, appaltatore e subappaltatore, mentre rimane in vigore la disposizione relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente

Il nuovo regime di responsabilità, che trova applicazione solamente per i contratti di appalto e subappalto alla luce anche dei chiarimenti espressi nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2013, prevede la responsabilità dell'appaltatore e del committente per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto.

E' stata abolita la responsabilità fiscale, in relazione ai versamenti IVA.

La responsabilità non sussiste se l'appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore.

Sia l'appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all'esibizione della predetta documentazione.

La disciplina in esame si applica a tutti gli operatori economici e quindi non solo a quelli operanti nel settore edilizio.

L'Amministrazione Finanziaria ha infatti chiarito che *"lo scopo della norma va ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all'evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti"*.

Per quanto concerne la tipologia dei contratti interessati, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la norma si riferisce alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto come definito dall'articolo 1655 del codice civile, secondo cui l'appalto è *"... il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"*.

Ne deriva che sono escluse dal loro campo di applicazione le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:

- a) gli appalti di fornitura dei beni;
- b) il contratto d'opera, disciplinato dall'articolo 2222 c.c.;
- c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.;
- d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192;
- e) le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Se le prestazioni previste nel contratto sono remunerate senza l'attestazione della regolare esecuzione degli adempimenti riguardanti le ritenute, è prevista:

- in capo all'appaltatore: la responsabilità solidale con il subappaltatore nei limiti del corrispettivo contrattuale dovuto;
- in capo al committente: la sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 200.000.

La documentazione che l'appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle ritenute, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente o appaltatore può essere prodotta alternativamente:

- mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 455/2000, (con la quale si attesta da parte dell'appaltatore/subappaltatore l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione);
- mediante asseverazioni prestate dai CAF imprese e dai professionisti abilitati.

Nella dichiarazione sostitutiva vanno infine riportati anche gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute sono stati effettuati.

Fac simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione (**articolo 46, D.P.R. n. 445 del 28/12/2000**)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a (.....) il .././../, residente in (.....)

Via n. ..., in qualità di della società, avente

sede legale in (.....), Via n. ..., Codice fiscale n.

....., Partita IVA n.

consapevole che, in caso di mendaci dichiarazioni, il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dei benefici (articoli 75 e 76)

dichiara

ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter del D.L. 223/2006, come modificato dall'articolo 13-ter del D.L. 83/2012, che, per le fatture emesse riferite al contratto di appalto/subappalto in essere con la società, avente sede legale in (.....), Via n. ..., Codice fiscale n., Partita IVA n., sono state applicate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Tali ritenute (dopo l'eventuale scomputo di Euro ...) sono state versate come segue:

- Modello F24 presentato in data, con il numero di protocollo, di importo pari ad Euro

Tali ritenute non sono state versate perché:

- non sono ancora scaduti i relativi termini di legge;
- il contratto non ha ancora originato alcuna prestazione di lavoro dipendente;
- le prestazioni di cui al contratto non sono state effettuate da lavoratori dipendenti;

Si allega copia del documento di identità.

Si dichiara altresì di essere informato, giusta articolo 13 del D.L. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Il dichiarante _____